



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 396 del 15 LUG. 2025

OGGETTO: rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 15 LUG. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Marilena Moretti

Marilena Moretti

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico di questa Azienda.

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 396 del 15 LUG. 2025

IL DIRETTORE GENERALE

Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

Visti:

- il Decreto Ministeriale 29/03/2006 – “Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione”,
- la Legge Regionale 30/12/2009, n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità” e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 04/02/2015, n. 68 “Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria che all'articolo 3 comma 3° prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.Lgs. 368/99;

Richiamata la deliberazione n. 65 del 07/02/1996, con la quale è stata approvata la “Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini”, attualmente in regime di proroga, che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, nonché l'espletamento di attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;

Premesso che l'Università degli Studi di Milano – Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera si avvale delle attrezzature e dei servizi logistici messi a disposizione dell'ASST Gaetano Pini-CTO, in quanto parte della rete formativa del predetto Ateneo, per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei farmacisti in formazione, in forza di rapporto convenzionale da ultimo rinnovato con deliberazione DG n. 373 del 15/07/2021, in scadenza il 26/07/2025;

Atteso che:

- con nota PEC del 14/04/2025, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha manifestato l'interesse al rinnovo della convenzione per l'accoglienza degli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera presso la UOC Farmacia aziendale per il quadriennio del corso di studio;
- con nota PEC del 04/07/2025, l'Università degli Studi di Milano ha comunicato la disponibilità al rinnovo della convenzione per l'utilizzo delle strutture della UOC Farmacia del P.O. Pini per le esigenze didattico formative degli iscritti alla su indicata Scuola di Specializzazione, trasmettendo all'uopo schema dell'accordo convenzionale;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 396 del 15 LUG. 2025

Considerato l'interesse tra le parti di regolamentare i rapporti di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università degli Studi di Milano di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative professionalizzanti, dall'altro, per l'ASST Gaetano Pini-CTO, di potenziare le relazioni di natura clinico-assistenziale e scientifica con le Istituzioni universitarie stesse;

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra i rispettivi uffici in data 14/07/2025, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini – CTO l'impegno a:
 - mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano la struttura di cui all'Allegato 1 della convenzione di che trattasi, per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera (artt. 2 - 3);
 - garantire l'accesso alla mensa, fornitura di camici e cartellino identificativo agli specializzandi (art. 6);
 - garantire idonea copertura assicurativa agli specializzandi per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/1999 (art.9);
 - adottare le misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo (art. 10);
- per l'Università degli Studi di Milano l'impegno a consentire l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale della UOC Farmacia esclusivamente da parte degli specializzandi ammessi alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo. n. 368/1999 (art. 6);

Dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;

Precisato che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

Dato atto che è demandato al Direttore della UOC Farmacia il monitoraggio dell'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

Ritenuto di autorizzare il rinnovo della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 396 del 15 LUG. 2025

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare il rinnovo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera;
2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 4 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. dal 2025 al 2029 fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda;
4. di demandare al Direttore della UOC Farmacia il monitoraggio dell'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Cesare SANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa
2025 - 1.1.3/29



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 396 del 15 LUG. 2025

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1 L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 16 LUG. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e n. 1 allegato

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Stefano Tripodi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

Tra

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 rappresentata dalla Rettore Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la sua carica in Milano, Via Festa del Perdono; (di seguito indicato Università)

e

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO con sede in Milano, Codice Fiscale 09320530968, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada domiciliata per la carica presso la sede sociale dell'ASST; (di seguito indicata ASST)

- di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- il D.M. del 29/03/2006 - *"Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione"*;
- la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 - *"T.U. delle leggi regionali in materia di sanità"* e s.m.i.;
- il D.l. n. 68 del 04/02/2015, *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*;

Premesso che

- tra le Parti è in essere, in regime di proroga, una Convenzione quadro attuativa che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca e le attività assistenziali ad esse connesse per lo svolgimento dei Corsi di Studio dell'area medico-sanitaria;
- l'art. 3 comma 3° del D.l. n. 68/2015 prevede che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo le definizioni dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del D.lgs. 368/99;
- le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici extra universitari poste a disposizione per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti, degli specializzandi;
- l'ASST con nota del 14.04.2025 ha manifestato l'interesse di contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore degli

iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale.

Viste le deliberazioni adottate dal:

- Consiglio della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera in data 08.05.2025;
- Consiglio di Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in data 20.05.2025;
- Senato Accademico in data 10.06.2025;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'ASST consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo delle strutture poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

Art. 3

Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione le strutture, i servizi logistici e il personale facente capo alla U.O.C. Farmacia del P.O. Pini specificata nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'ASST assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione di garantire lo svolgimento delle prestazioni indicate all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione dello stesso, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 15 comma 2°.

L'ASST si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

Art. 4

Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture nelle quali avviene lo svolgimento delle prestazioni di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività didattico-formative degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

Art. 5

Attività formativa

Ai sensi della vigente normativa la formazione specialistica degli specializzandi, nell'ambito della struttura convenzionata, comporta la partecipazione guidata e assistita a tutte le attività in essa espletate.

Le attività teoriche e pratiche si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera è portato a conoscenza dello specializzando all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 6

Modalità e termini dell'attività formativa

Gli specializzandi tenuti a frequentare la U.O.C. posta a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, svolgeranno i previsti compiti secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria dell'Ente, nonché con il responsabile della U.O.C. convenzionata.

Il dirigente responsabile della U.O.C. convenzionata, presso la quale lo specializzando espleta le attività professionalizzanti previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare allo stesso, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività dallo stesso effettuate.

L'ASST consente agli specializzandi di disporre di spazi fisici adeguati alle esigenze dello studio, di accedere alla mensa, esclusivamente previo pagamento del pasto secondo il regolamento aziendale, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno il Direttore della UOC Farmacia aziendale concorderà con l'Università il numero degli specializzandi che potranno frequentare.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica alla Direzione dell'ASST, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.asst-pini-cto.it il numero e i nominativi degli specializzandi che frequenteranno la struttura convenzionata e il periodo di frequenza.

Art. 7

Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con la Direzione Sanitaria, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'ASST autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 8

Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'ASST stessa.

Art. 9

Copertura assicurativa

È a carico dell'ASST la copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività svolta dagli specializzandi, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale secondo quanto disposto dall'art. 3 comma quarto del Decreto Interministeriale n° 68/2015.

Al momento della accettazione degli specializzandi, i competenti uffici dell'ASST rilasceranno apposita informativa in materia di denuncia di eventuali infortuni che potrebbero verificarsi in costanza di tirocinio.

Art. 10

Prevenzione e Sicurezza

Gli specializzandi, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'ASST (art. 18 del decreto di cui al 1° comma), quale datore di lavoro della stessa ASST, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute degli specializzandi, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dello stesso, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.

Gli specializzandi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST ospitante.

Art. 11

Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare

i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dagli specializzandi nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'ASST è da considerarsi titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare gli specializzandi che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E..

Gli specializzandi potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione

dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'Ente Convenzionato, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati, ai sul proprio sito all'indirizzo www.asst-pini-cto.it/amministrazionetrasparente/disposizioniigenerlai/attigenerali, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intelligibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente accordo/convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 13

Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischio corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 14

Durata

La presente convenzione entra in vigore al momento della sua sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 4 (quattro) anni, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università, a mezzo PEC almeno un mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo.

Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono prorogati fino alla sottoscrizione del nuovo accordo.

Art. 15

Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo pec.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

Art. 16

Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 17

Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'ASST effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 23935 del 05/02/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Milano, lì

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI MILANO
LA RETTRICE
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

PER L'ASST GAETANO PINI-CTO
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Paola Lattuada

Allegati:

Allegato "A" (Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata)

ALLEGATO "A"

REQUISITI ASSISTENZIALI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

INDICARE LA DENOMINAZIONE
DELL'U.O./S.C. POSTA A
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

UOC Farmacia

0000

CODICE AGENAS U.O.

DIRETTORE

Dr Ennio Mainardi

STRUTTURA SANITARIA

(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC...;
in caso di articolazione in più sedi
specificare il Presidio)

ASST GAETANO PINI CTO - Presidio G. Pini

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO		NO
SE SI INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPEC. IN	
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	ATENEO.....	NO
SE SI INDICARE QUALI:	- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN - SCUOLA DI SPEC. IN	

Prestazioni/Attività Assistenziali svolte presso la struttura convenzionata

AREA TEMATICA	REQUISITI ASSISTENZIALI	INDICARE VOLUME ANNUO DELLA STRUTTURA Tra parentesi è riportato il volume annuo minimo *	INFORMAZIONI RICHIESTE
INFORMAZIONE	Intersezione di fonti informative, banche dati e metanalisi	350 ore	Codifica Pharmaigo
	Attività di informazione passiva (aggiornamento)	350 ore	Valore complessivo delle ore dedicate alla informazione passiva (compresa ECM) dai farmacisti della struttura
	Partecipazione a progetti con la produzione di testi rivolti a sanitari o pazienti *	6 pubblicazioni	Specificare pubblicazioni. Fare riferimento anche a pubblicazioni interne quali ad esempio: PTO alle dimissioni, Linee Guida, Procedure/ Istruzioni Operative, PDTA

FARMACO E DISPOSITIVO VIGILANZA	Monitoraggio di reazioni avverse da farmaci e da utilizzo di dispositivi medici	600 ore	Ore dedicate alla sensibilizzazione degli operatori sanitari in merito alla problematica delle ADR
	Gestione dei flussi informativi di farmacovigilanza e dispositivivigilanza	350 ore	Responsabilità della farmacia
	Produzione di reports informativi di feed-back destinati ai medici	12 report	Report consumi Biosimilari vs originator, Antibiotici, albumina
	Partecipazione allo sviluppo di progetti di farmacovigilanza attiva	3 progetti	Corso ECM personale sanitario incontro con reumatologi sulla farmacovigilanza. Inserimento modulo switch per monitoraggio reazioni avverse
	Partecipazione ad interventi di vigilanza ispettiva nell'armadio farmaceutico di reparto	33 ispezioni	Numero di ispezioni effettuate nell'anno precedente o altre forme di verifica tramite auto ispezione
AREA GESTIONALE E GOVERNO CLINICO	Partecipazione alla predisposizione di capitolati tecnici per l'acquisizione dei materiali sanitari	13 capitolati	Capitolati tecnici predisposti mediamente all'anno negli ultimi anni
	Partecipazione alla gestione del Prontuario Terapeutico e del Repertorio dei dispositivi medici	1200 ore	Ore dedicate nella struttura per la gestione del PT (aggiornamento, revisione, informazione ai sanitari sui farmaci in uso in ospedale)
	Partecipazione a riunioni della commissione terapeutica locale	9 riunioni	riunioni effettuate nell'anno per la gestione del PT, considerando anche quelle dei gruppi di lavoro specialistici (altre Commissioni interne)
	Gestione dei farmaci stupefacenti e psicotropi	700 ore	Ore dedicate nella struttura per tutto quanto riguarda l'approvvigionamento, la gestione ed erogazione di farmaci stupefacenti e psicotropi
	Analisi delle prescrizioni farmaceutiche ed elaborazione di report	10 elaborazioni report	tipologie di report: analisi delle schede di prescrizione degli antibiotici di II fascia - valutazione moduli richiesta albumina - valutazione correttezza prescrittiva alcune classi di farmaci reumatologici di recente introduzione
MANAGEMENT	Attività di contabilità direzionale per centri di costo	300 ore	Valutazione consumi farmaci a magazzino e File F per CDC
	Attività di programmazione e pianificazione del budget aziendale	300 ore	CET 1 Trim 2025

SPERIMENTAZIONE CLINICA	Valutazione di protocolli di sperimentazione	50 protocolli	N° di protocolli presentati presso la struttura facendo riferimento anche ai relativi emendamenti
	Partecipazione a riunioni di un comitato etico locale	0	Non applicabile
	Gestione di campioni sperimentali	Nr. 16	N° sperimentazioni per le quali nell'ultima anno sono stati gestiti campioni sperimentali (specificare se gestione in transito o per paziente)
	Verifica di Good Clinical Practices	3 verifiche	Verifiche di GCP effettuate nell'anno considerando anche le verifiche fatte in collaborazione con monitor o auditor
	Produzione di report di attività di un comitato etico	3 report	Specificare se la Farmacia ha la responsabilità della segreteria del CE: NO/non applicabile. Si intendono i verbali del CE, di altre riunioni svolte presso le segreterie/strutture afferenti o report di attività relative al CE
	Partecipazione a studi multicentrici	1 studio	Partecipazione attiva o gestione del farmaco per studi multicentrici: studi multicentrici in doppio cieco in ambito reumatologico
PRODUZIONE MEDICINALI E TERAPIE PERSONALIZZATE	Produzione di preparati magistrali e officinali non sterili	n..... (n 700 preparazioni)	Non applicabile
	Produzione di preparati magistrali sterili	n..... (n 700 preparazioni)	Non applicabile
	Documentazione processi di produzione dei medicinali	n..... (n 300 fogli di lavorazione ogni preparazione diversa vale per 1)	Non applicabile
	Controlli su ambienti, attrezzature e operazioni di preparazione	n..... (n 60 controlli)	Non applicabile
	Attività di monitoraggio dei pazienti trattati con terapie personalizzate	n..... (n 160 terapie personalizzate)	Non applicabile
	Elaborazione di reports di analisi di pazienti trattati con terapie personalizzate	n..... (n 10 report)	Non applicabile
	Attività di erogazione agli utenti del SSN di medicinali e altro materiale sanitario	900 ore	Ore dedicate nella struttura alla dispensazione dei farmaci e altro materiale sanitario (vale sia per ATS che per ASST)

FARMACEUTICA TERRITORIALE (da compilare esclusivamente a cura delle A.T.S.)	Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva della spesa farmaceutica	900 ore	Ore dedicata al monitoraggio delle prescrizioni (vale sia per ATS che per ASST)
	Controlli sulle prestazioni rese dalle farmacie aperte al pubblico, in regime convenzionale SSN	300 ore	Controlli effettuati nell'anno
	Partecipazione a riunioni di commissioni e/o gruppi di lavoro interdisciplinari	n..... (n 10 riunioni)	Riunioni interdisciplinari effettuate nell'anno
	Analisi di atti amministrativi per farmacie e distribuzione all'ingrosso di medicinali	n..... ore (n 150 ore)	Ore dedicate a questa attività
	Monitoraggio dei dati di prescrizione attraverso l'interrogazione di banche dati	n..... ore (n 900 ore)	Ore dedicata all'analisi dei dati amministrativi di prescrizione
	Partecipazione a interventi di vigilanza ispettiva, inerenti il servizio prestato dalle farmacie aperte al pubblico e da grossisti e depositari	n..... (n 30)	Isppezioni effettuate nell'anno

(*) Il volume annuo indicato nella presente tabella è da considerarsi il volume minimo necessario per poter garantire tutto il percorso formativo di uno specializzando da distribuire negli anni in funzione del piano formativo stabilito dal DM del 29 marzo 2006. L'indicazione di volumi inferiori non consente di garantire, per quella specifica area tematica, un tirocinio annuo completo e pertanto necessita l'assegnazione del tirocinio anche presso un'altra struttura.

numero farmacisti strutturati operanti nella struttura: 3

FIRMA E TIMBRO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE
ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI / CTO
IL DIRETTORE GENERALE
D.ssa PAOLA LATIUDA

Numero Protocollo: 0004345/25 Data Protocollo: 14/04/2025